



DOTT. LUCA CIAMBRELLI
NOTAIO

Rep. n. 2220

Racc. n. 1955

**ACCORDO OPERATIVO CON VALENZA DI PIANO URBANISTICO
ATTUATIVO (ai sensi dell'art. 38 L.R. 24/2017)**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di luglio

27 luglio 2020

in **Forlimpopoli** e nel mio studio sito alla piazza Garibaldi n. 3.

Avanti a me dott. **LUCA CIAMBRELLI**, Notaio per la residenza di Forlimpopoli, iscritto nel ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimini.

Si sono costituiti:

1) Camporesi Giuseppe [redacted]

[redacted] che dichiara di intervenire al presente atto **non in proprio ma in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante** della società:

- "**CAMPOCARNI - S.R.L.**", [redacted]

[redacted] a quanto *infra* autorizzato dal vigente statuto sociale; che interviene al presente atto nella sua qualità di "**proprietaria**" dell'area interessata dal presente accordo;

2) Rosetti Veniero [redacted]

che dichiara di intervenire al presente atto **non in proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante** della società:

- "**CONSORZIO STERRATORI AUTOTRASPORTATORI RAVENNATI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE**" IN SIGLA "**CON.S.A.R. SOC. COOP. CONS.**", [redacted]

[redacted] a quanto *infra* autorizzato dal vigente statuto sociale ed in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 31 maggio 2019 iscritta al predetto Registro delle Imprese in data 4 luglio 2019; che interviene nel presente atto in qualità di "**Soggetto Attuatore**";

3) Mazzotti Raffaella [redacted]

la quale dichiara di intervenire al presente atto **non in proprio ma in qualità di Responsabile del Settore Edilizia Privata, Territorio e Ambiente e legale rappresentante** del "**COMUNE DI FORLIMPOPOLI**", con sede in Forlimpopoli alla Piazza Fratti n. 2, ove domicilia per la carica, numero di codice fiscale 80005790409, partita IVA n. 00616370409, al presente atto legittimata in virtù della nomina con Decreto Sindacale n. 22 del 31 ottobre 2019 prot. n. 20653, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in esecuzione della

Registrato a Forlì

il 29 luglio 2020

al n. 5157

Serie IT

TRASCritto PRESSO
L'AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO PROVINCIALE DI
FORLÌ
- TERRITORIO-
Servizio di Pubblicità Immobiliare

il 30/07/2020

Reg. Gen. n. 10954

Reg. Part. n. 7174

Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 29 giugno 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134 comma 4 del medesimo D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, pubblicata sull'Albo Pretorio in data 9 luglio 2020, in seguito denominato "**il Comune**".

Della identità personale, qualità e poteri dei comparenti io Notaio sono certo.

SI PREMETTE CHE:

- il Comune di Forlimpopoli è dotato di:

PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.) ADOTTATO CON ATTO C.C. N. 96 DEL 28/10/2005 E APPROVATO CON ATTO C.C. N. 74 DEL 31/07/2006, modificato con:

- Variante specifica al Piano Strutturale Comunale adottata con atto C.C. n. 58 del 20 ottobre 2015 e approvata con atto C.C. n. 45 del 21 novembre 2016;

- Variante specifica al Piano Strutturale Comunale adottata con atto C.C. n. 46 del 13 giugno 2018 e approvata con atto C.C. n. 31 del 18 maggio 2019;

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (R.U.E.) ADOTTATO

CON ATTO C.C. N. 85 DEL 22/10/2007 E APPROVATO CON ATTO C.C. 22 DEL 23/05/2008, modificato con:

- 1° Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio adottata con atto C.C. n. 3 del 28/01/2013 e approvata con atto C.C. n. 08 del 20/03/2014;

- 2° Variante specifica al Regolamento Urbanistico Edilizio adottata con atto C.C. n. 26 del 23/04/2015 e approvata con atto C.C. n. 22 del 31/05/2016;

- 3° Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio adottata con atto C.C. n. 54 del 19/12/2016 e approvata con atto C.C. N. 45 del 20/09/2017;

PRIMO PIANO OPERATIVO COMUNALE (P.O.C.) ADOTTATO CON ATTO C.C. N. 46 DEL 23/09/2008 E APPROVATO CON ATTO C.C. N. 41 DEL 22/05/2009, modificato con:

- 1° Variante al Piano Operativo Comunale adottata con atto C.C. n. 3 dell'1/02/2010 e approvata con atto C.C. n. 42 del 28/07/2010;

- 2° Variante al Piano Operativo Comunale adottata con atto C.C. n. 52 del 16/11/2010 e approvata con atto C.C. n. 15 del 27/04/2011;

- Integrazione alla 2° Variante Al Piano Operativo Comunale adottata con atto C.C. n. 07 dell'1/03/2011 e approvata con Atto C.C. n. 09 del 20/04/2012;

- Variante Specifica al Piano Operativo Comunale adottata con atto C.C. n. 67 del 06/11/2013 e approvata con atto C.C. n. 22 del 07/04/2014;

- Variante Specifica al Piano Operativo Comunale adottata con atto C.C. n. 25 del 23/04/2015 e approvata con atto C.C. n. 59 del 20/10/2015;

PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE (P.R.A.) adottato con atto C.C. n. 2 del 28/01/2013;

ACCORDO TERRITORIALE tra la Provincia di Forlì/Cesena, l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, il Servizio Tecnico di Bacino della Romagna ed i Comuni di Forlì e Forlimpopoli per la RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE DEL RONCO - BIDENTE NEL TRATTO FRA IL PONTE DELLA VIA EMILIA E LA CONFLUENZA DEL TORRENTE SALSO, approvato con Delibera C.C. n.13 del 26/04/2012 e sottoscritto fra le parti in data 31/01/2013;

PREMESSO INOLTRE CHE

1. con Delibera C.C. n. 41 del 22/05/2009 è stato approvato il Piano Operativo Comunale del Comune di Forlimpopoli che includeva la scheda denominata A19-02, di cui all'accordo art. 18 della LR 20/2000, nella quale si prescriveva che l'utilizzo dell'area fosse subordinato a convenzionamento con la Pubblica Amministrazione per la realizzazione di impianto per la gestione di rifiuti da costruzione e demolizione, nell'area ex cava di Selbagnone;

2. in data 10/02/2011 Prot. n. 2009 la Regione Emilia Romagna trasmetteva copia della Delibera di Giunta Regionale N. 1611/2010 del 25/10/2010 contenente la decisione in merito alla procedura di verifica (Screening) relativa alla realizzazione dell'impianto;

3. successivamente con Delibera di Giunta Comunale n. 134 del 15/12/2011 veniva approvato lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, per l'attuazione degli interventi sopra richiamati;

4. in data 29/12/2011 Rep. 2714 a rogito del Segretario Comunale Dott. Iris Gavagni Trombetta è stata sottoscritta la Convenzione urbanistica per l'attuazione degli interventi della scheda di P.O.C. A19-A02;

5. in data 6/03/2012 con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 75-20953 è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero rifiuti inerti e terre di scavo presso l'area di ex cava;

6. la validità del provvedimento di cui al punto precedente era fissata in anni cinque (5) e precisamente fino al 28/02/2017, in conformità alla convenzione urbanistica stipulata;

7. le opere pubbliche compensative inserite nella scheda di POC A19-02, consistenti nella realizzazione del Tombinamento dello scolo Ausa Nuova, dal lavatoio fino alle Scuole Elementari, con la realizzazione di una successione alternata di parcheggi e di zone verdi, e costruzione di una pista ciclopedonale, come da progetto esecutivo approvato con atto di Giunta Comunale n. 136 del 15/12/2011, sono state realizzate (vedasi Certificato di Regolare Esecuzione del 17/12/2014, prot. com. 0000016 del 02/01/2015);

8. il Comune di Forlimpopoli è in possesso a tutt'oggi di apposita Polizza Fidejussoria n. [REDACTED]

[REDACTED] per un importo pari ad Euro sessantanovemilacinquecentosessanta-

due virgola cinquantasei (69.562,56), quale garanzia del corretto utilizzo dell'impianto per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione nonché per il ripristino dell'area.

9. Vista la successiva disposizione legislativa di cui all'art. 30 del decreto legge n. 69/2013 (recante "disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"), convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013, prevedeva ai commi 3 e 3-bis due diverse ipotesi di proroga dei termini per l'esecuzione degli interventi edificatori, nella fattispecie:

"3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni."

10. la nota del Comune di Forlimpopoli inoltrata in data 17/10/2016 con prot. 16357 dove si concede la proroga per un periodo di 12 mesi alla ditta TRASCOOP TRASPORTI S. C. nelle more di approvazione del secondo POC;

11. intervenuta successivamente la nuova L.R. urbanistica n. 24/2017, la Ditta CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons. ha presentato al Comune di Forlimpopoli in data 23/11/2017 prot. 18726 una proposta/manifestazione d'interesse inerente l'area in oggetto, nell'ambito della procedura di cui all'Avviso pubblico per la redazione del secondo POC; successivamente con Delibera CC n. 72/2018 è stato approvato l'atto d'indirizzo ai sensi dell'art. 4 LR 24/2017 contenente la Scheda di valutazione n. 6 riportante gli esiti della proposta presentata;

12. in data 15/11/2016 con Determina Ambientale Arpae n. 4500, avente ad oggetto "Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ditta CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons. con sede legale in Comune di Ravenna Via Vicoli n. 93. Modifica dell'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 310-111516 del 06/08/2013 alla ditta Trascoop Trasporti Soc. Coop. Per l'impianto sito in Comune di Forlimpopoli Loc. Selbagnone: voltura e proroga della validità" viene volturata l'Autorizzazione Unica a favore della società CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons. e viene prorogata fino al 28/02/2018 la validità della D.G.P. n. 310-111516 del 06/08/2013;

13. la nota del Comune di Forlimpopoli inoltrata in data 21/09/2017 con prot. 0015126 dove si concedeva la proroga per un periodo di 12 mesi alla ditta CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons. nelle more di approvazione dell'Accordo Operativo;

14. in data 09/10/2017 con Determina Ambientale Arpae n. 5347, avente ad oggetto "Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ditta CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons. con sede legale in Comune di Ravenna Via Vicoli n. 93. Proroga dell'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 310-111516 del 06/08/2013 per l'impianto di recupero rifiuti inerti e terre di scavo situato presso l'area di ex cava, in Comune di Forlimpopoli, loca-

lità Selbagnone" viene prorogata fino al 28/02/2019 la validità della D.G.P. n. 310-111516 del 06/08/2013;

15. in data 26/02/2019 con Determina Ambientale Arpae n. 913, avente ad oggetto "Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ditta CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons. con sede legale in Comune di Ravenna Via Vicoli n. 93. Proroga dell'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 310-111516 del 06/08/2013 relativa all'impianto sito in Comune di Forlimpopoli, località Selbagnone" viene prorogata fino al 30/11/2019 la validità della D.G.P. n. 310-111516 del 06/08/2013;

16. in data 27/11/2019 con Determina Ambientale Arpae n. 5474, avente ad oggetto "Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ditta CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons. con sede legale in Comune di Ravenna Via Vicoli n. 93. Proroga dell'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 310-111516 del 06/08/2013 relativa all'impianto sito in Comune di Forlimpopoli, località Selbagnone", viene prorogata fino al 30/05/2020 la validità della D.G.P. n. 310-111516 del 06/08/2013;

17. in data 20/05/2020 con Determina Ambientale Arpae n. 2318, avente ad oggetto "Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ditta CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons. con sede legale in Comune di Ravenna Via Vicoli n. 93. Presa d'atto proroga dell'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 310-111516 del 06/08/2013 relativa all'impianto sito in Comune di Forlimpopoli, località Selbagnone" viene prorogata fino al 31/10/2020 la validità della D.G.P. n. 310-111516 del 06/08/2013;

CONSIDERATO CHE:

- il primo gennaio 2018 è entrata in vigore la nuova legge urbanistica regionale n. 24 del 21 Dicembre 2017 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" che ha sostituito la previgente LR 20/2000.

- la nuova legge urbanistica prevede un periodo transitorio di adeguamento della propria pianificazione urbanistica vigente, così ripartito:

prima fase di tre anni, che si conclude il 1 Gennaio 2021, entro la quale deve essere formalmente avviato l'iter approvativo del nuovo strumento;

seconda fase di due anni, che si conclude il 1 Gennaio 2023, entro la quale il PUG deve essere approvato.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'entrata in vigore della Legge Regionale 24/2017 ha introdotto la facoltà per le Amministrazioni Comunali di dare attuazione alle previsioni del PSC tramite approvazione di Accordi Operativi ai sensi dell'art. 38 della predetta legge previa delibera di Indirizzi del Consiglio Comunale preceduta dalla raccolta di manifestazioni di Interesse da parte dei soggetti interessati;

- il Comune di Forlimpopoli con Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 30/10/2017 ha approvato l'"ATTO DI INDIRIZZO

PER LA REDAZIONE DEL SECONDO PIANO OPERATIVO COMUNALE

(P.O.C.) DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI E APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELLE PROPOSTE AI SENSI ART. 30 DELLA LR 20/2000 E S.M.I. E I.”;

La Ditta CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons. ha presentato al Comune di Forlimpopoli in data 23/11/2017 prot. 18726 una proposta/manifestazione d'interesse inerente parte dell'area all'epoca individuata al relativo N.C.T. al Foglio 29 con la P.lla 12, della superficie catastale complessiva di mq. cinquantamilanovantuno (50.091,00) ricadente nella scheda del 1° POC sub-ambito A19-A02;

- il Comune di Forlimpopoli con Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 28/11/2018 ha approvato l'atto d'indirizzo ai sensi dell'art. 4 LR 24/17, nonché gli esiti della valutazione tecnica delle proposte/manifestazioni d'interesse pervenute a seguito della procedura ad evidenza pubblica espletata ai sensi dell'art. 30 c. 10 LR 20/2000;

- l'attuazione degli interventi previsti nelle proposte risultate ammissibili, dovrà avvenire previa approvazione di specifici “ACCORDI OPERATIVI”, a i sensi dell'art. 38 della L.R. 24/2017 , i quali potranno essere presentati da parte dei soggetti privati entro e non oltre il 01/01/2021.

DATO ATTO CHE

- la Ditta CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons. in data 28/01/2019, prot. 1934 ha quindi provveduto alla presentazione della Proposta di Accordo Operativo con i contenuti dell'art. 38 della LR 24/2017, redatto dal tecnico Dott. Geologo Aldo Antoniazzi iscritto all'Ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna al n. 907 e si compone dei seguenti elaborati tecnici:

1 RELAZIONE TECNICA (REVISIONE 1 LUGLIO 2019)

- Scheda di valutazione

- Certificato di collaudo acustico

- Scheda tecnica disoleatore

1a RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA (20 GENNAIO 2020)

2 PLANIMETRIA CATASTALE IN SCALA 1:2.000

3.1 PLANIMETRIA DELL'IMPIANTO IN SCALA 1:500 - STATO AUTORIZZATO

3.1 PLANIMETRIA DELL'IMPIANTO IN SCALA 1:500 (REVISIONE 1 LUGLIO 2019)

3.2 SEZIONE IN SCALA 1:500 (REVISIONE 1 LUGLIO 2019)

4.1 PROGETTO DELLE OPERE A VERDE - PLANIMETRIA E DETTAGLI ESECUTIVI

4.2 PROGETTO DELLE OPERE A VERDE - RELAZIONE E COMPUTO METRICO

4.3 PROGETTO DELLE OPERE A VERDE - PLANIMETRIA DELL'IMPIANTO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DI ALCUNE OPERE VERDI ESISTENTI (1 LUGLIO 2019)

4.4 PROGETTO DELLE OPERE A VERDE - RELAZIONE E COMPUTO METRICO CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DI ALCUNE OPERE VERDI ESISTENTI (1 LUGLIO 2019)

5 PLANIMETRIA DI SISTEMAZIONE FINALE IN SCALA 1:500 (REVISIONE 1 LUGLIO 2019)

6 RELAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA (REVISIONE 20 APRILE 2020)

7 CONVENZIONE

8 RELAZIONE GEOLOGICA E SULLA MODELLAZIONE SISMICA (1 LUGLIO 2019)

9 VALSAT - MONITORAGGI: QUALITÀ DELL'ARIA, IMPATTO ACUSTICO (1 LUGLIO 2019)

9a VALSAT - MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ESEGUITO DAL 16 AL 30 LUGLIO 2019 (27 AGOSTO 2019)

9b VALSAT - SINTESI NON TECNICA (20 GENNAIO 2020)

A INQUADRAMENTO TERRITORIALE CON INDIVIDUAZIONE DELLA PROPOSTA SUGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE VIGENTE (20 GENNAIO 2020)

I RELAZIONE SUL RIPRISTINO DELL'AREA (REVISIONE 9 APRILE 2020)

10 SCHEMA DI CONVENZIONE (AGGIORNATO)

- così come previsto dalla LR 24/2017 e s. m. e i., per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore edilizio, il Comune ha acquisito l'informazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 con riferimento al soggetto che ha proposto la stipula dell'accordo operativo;

- al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione, copia della proposta di accordo operativo presentata è stata immediatamente pubblicata sul sito web del Comune e depositata presso la sede della medesima amministrazione, pubblicazione e deposito avvenuto a Gennaio 2019, per consentire a chiunque di prenderne visione;

- il Comune ha svolto la verifica della conformità della proposta acquisendo ove necessario i pareri dei Settori interessati nonché degli enti coinvolti e raggiunta la condivisione dei suoi contenuti il competente organo dell'A.C. si è espresso favorevolmente sulla proposta di Accordo Operativo con Delibera n. 113 del 14/11/2019;

- la proposta di Accordo Operativo è stata depositata presso la sede comunale per sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito web del Comune, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, e sul BURERT del relativo avviso di pubblicazione al fine di consentire a chiunque di prenderne visione e presentare osservazioni;

- il Consiglio Comunale con Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 29 giugno 2020, ha autorizzato la stipula dell'Accordo Operativo, a norma dell'articolo 11, comma 4-bis, della legge n. 241 del 1990, decidendo in merito alle osservazioni presentate.

Tutto ciò premesso, considerato, descritto e da valere come parte integrante del presente atto, le parti, in proprio e come innanzi rappresentate,

STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - CONTENUTI IN PREMESSA

1. La premessa e gli atti richiamati costituiscono parte integrante della presente convenzione e si devono intendere in questo integralmente riportati; qualsiasi modifica, nei limiti di cui agli articoli che seguono, deve essere concordata fra le parti e costituisce variante al presente accordo.

2. I firmatari del presente accordo si impegnano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati, secondo gli obblighi a ciascuno di essi attribuiti e in particolare, ai fini del raggiungimento dei risultati attesi, osserveranno il criterio della massima diligenza per superare eventuali imprevisti e difficoltà sopraggiunti, con riferimento anche alle attività propedeutiche alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nei documenti di pianificazione.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione regola contenuti e modalità attuative dell'intervento urbanistico previsto dall'Accordo Operativo alle condizioni e prescrizioni ivi contenute, la cui sottoscrizione è stata autorizzata con Delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 28/11/2018, che ha il valore e gli effetti di Piano Urbanistico Attuativo relativo all'area interessata dalla proposta ritenuta ammissibile con Scheda di valutazione n. 6.

2. Gli impegni ed ogni altra obbligazione assunta in forza della presente convenzione si intendono assunti dal soggetto attuatore, così come dal Comune, per sé e per i propri aventi causa in caso di eventuale vendita, permuta, donazione (totale o parziale) o qualsiasi altro negozio giuridico di trasferimento.

3. Il Soggetto attuatore si impegna con il presente atto ad adempiere a quanto riportato negli articoli successivi della presente Convenzione urbanistica.

ART. 3 - OBIETTIVI DELL'ACCORDO, DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E CONDIZIONI DI ATTUAZIONE.

1. L'area oggetto d'intervento, negli strumenti urbanistici del Comune di Forlimpopoli, è classificata come A19.2 Ambito ad alta vocazione produttiva agricola, interessata dalla scheda A19-A02 art. 18 LR 20/2000 e s. m. e i. del 1° POC, che risulta attuata entro i termini di validità del 1° POC, come in premessa riportato.

Il limite di durata dell'impianto era stato fissato in cinque (5) anni e risulta ancora in attività per effetto delle proroghe concesse a seguito della disposizione legislativa in premessa richiamata, di cui all'art. 30 del D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/2013;

2. Il presente Accordo consiste quindi nella sottoscrizione di uno specifico Accordo Operativo di proroga, necessario per concludere le attività connesse all'esercizio dell'impianto già avviato e autorizzato a seguito di stipula della

Convenzione Urbanistica del 29/12/2011 Rep. 2714, secondo le seguenti tempistiche:

- il proseguimento dell'attività di recupero è ammessa fino al 31/12/2021;

- alla scadenza del termine di cui al punto precedente, dovrà essere avviato il periodo di ripristino dell'area così come già previsto nella Convenzione Urbanistica stipulata, che dovrà concludersi entro il 31/12/2022 (1 anno);

3. Vengono qui di seguito riportate le condizioni e prescrizioni inerenti l'intervento:

- Rispetto di quanto già previsto nella Convenzione Urbanistica stipulata nonché di quanto previsto nella Delibera di Giunta Provinciale N. 253/93806 del 18/06/2013 inerente la procedura di verifica (screening) effettuata e nell'Autorizzazione alla gestione di un impianto di recupero rifiuti inerti rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 con D.G.P. n. 310-111516 del 06.08.2013 e successive proroghe;

- come da proposta presentata, si prevedono opere compensative da definire con il Settore LL.PP. per un importo stabilito annuo pari ad Euro trentamila (30.000,00) per tre (3) anni di attività e un anno per il ripristino, per un totale di Euro centoventimila (120.000), appositamente destinato alla realizzazione di opere pubbliche nella frazione di Selbagnone;

- si ribadisce il divieto di passare con gli automezzi trasportatori attraverso il centro abitato di Selbagnone, si dovrà utilizzare esclusivamente la viabilità provinciale SP37;

- potenziamento delle opere a verde per implementare la mitigazione relativa all'impatto ambientale dell'impianto;

- aggiornare e verificare, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, i rilievi atti a determinare il rispetto dei valori limite differenziali di rumore in periodo diurno presso i vari ricettori sensibili, così come già previsto nella procedura di verifica (screening) effettuata;

- verificare/limitare la dispersione di polveri o materiali trasportati dai mezzi in ingresso e uscita lungo il tracciato stradale percorso e di polveri sollevate dai cumuli di materiali stoccati, trattati e da trattare, nonché dalla loro movimentazione;

ART. 4 - IMPEGNI DELLE PARTI

1. Il soggetto attuatore, così come individuato nella premessa della presente Convenzione, oltre a quanto già indicato nei precedenti punti, dichiara di assumere volontariamente le obbligazioni seguenti e pertanto si impegna irrevocabilmente:

- a condividere senza riserve gli "obiettivi" dell'Amministrazione Comunale come riportati in premessa;

- a rendere edotti i propri aventi causa a qualsiasi titolo

dell'esistenza del presente accordo, riportandone esplicito riferimento negli atti di trasferimento a qualsiasi titolo dei beni immobili. Il soggetto attuatore pertanto si obbliga a trasferire ai propri aventi causa tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione della presente Convenzione che dovranno essere trasfuse in tutti gli atti pubblici notarili relativi agli eventuali successivi trasferimenti e nelle relative note di trascrizione. Il soggetto attuatore si obbliga, quindi, a comunicare al Comune il trasferimento totale o parziale della proprietà di cui all'accordo entro trenta (30) giorni dalla stipula dei contratti medesimi

- al rispetto del limite relativo al proseguimento dell'attività di recupero fino al 31/12/2021, come riportato all'art. 3 comma 2 del presente accordo;
- alla scadenza del termine di cui al punto precedente, dovrà essere avviato il periodo di ripristino dell'area, così come già previsto nella precedente Convenzione Urbanistica stipulata, che dovrà concludersi entro il 31/12/2022 (un anno);
- il ripristino dell'area avviato nei tempi previsti dal punto precedente, prevede che l'impianto debba essere rimosso così come riportato nella Tav. 5 Planimetria di sistemazione finale nonché nella Relazione tecnica al punto 4.2 Recupero ambientale, così come definito in maniera puntuale nella Relazione tecnica integrativa sul ripristino dell'area - Elaborato I;
- a garanzia della realizzazione delle opere di ripristino di cui al punto precedente, è stata presentata al Comune una polizza fidejussoria del valore totale di Euro centocinquantomiladuecentoventuno (158.221,00) così suddivisa:
 - polizza fidejussoria [REDACTED] per un importo pari ad Euro sessantanovemilacinquecentosessantadue virgola cinquantasei (69.562,56);
 - polizza fidejussoria [REDACTED] per un importo pari ad Euro ottantottomilaseicentocinquantomilquarantaquattro (88.658,44);
- a non attraversare con gli automezzi trasportatori il centro abitato di Selbagnone, utilizzando esclusivamente la viabilità provinciale SP37;
- a corrispondere gli importi definiti nella proposta di Accordo pari ad Euro trentamila (30.000,00) annui di opere compensative, per un totale di Euro centoventimila (120.000,00) destinati alla messa in sicurezza del centro abitato della frazione di Selbagnone, così come previsto nello studio di fattibilità redatto dal Settore LL.PP. di Maggio 2018 e richiamato nel parere favorevole espresso in data 14/11/2019 con prot. 21539 dal medesimo settore;
- a presentare al Comune le idonee garanzie fidejussorie di

cui all'art. 8 a tutela delle obbligazioni che il soggetto attuatore assumerà, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo.

ART. 5 - MODALITA' E TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

1. Tutti i tempi indicati sono da considerarsi perentori.

2. In relazione a quanto riportato all'art. 3, il presente Accordo Operativo di proroga, risulta necessario per concludere le attività connesse all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti e terre di scavo situato presso l'area ex cava di Selbagnone, già avviato e autorizzato a seguito della **Convenzione Edilizia** stipulata con atto amministrativo del 29 dicembre 2011, rep. n. 2714, trascritto a Forlì in data 19 gennaio 2012 al n. **859** reg. part. [modificata con atto amministrativo del 19 luglio 2012, rep. n. 2717, trascritto a Forlì in data 16 agosto 2012 al n. **8765** reg. part.] e Autorizzazione Unica rilasciata con D.G.P. n. 310-111516 del 6 agosto 2013.

3. Le tempistiche da rispettare per l'attività dell'impianto sono state riportate nella scheda di valutazione n. 6 e richiamate all'art. 3 comma 2 del presente accordo.

4. Le condizioni e prescrizioni sempre previste nella Scheda di valutazione n. 6 approvata e richiamate all'art. 3 comma 3 del presente accordo, risultano essere state ottemperate secondo le seguenti modalità:

- i lavori di potenziamento delle opere a verde, si articolano principalmente in tre interventi definiti nell'elaborato n. 4.3 nonché nella Relazione descrittiva e nel Computo metrico allegato alla domanda di Accordo. Si prevede principalmente un intervento di manutenzione e ripristino delle opere a verde già in precedenza realizzate riportando le strutture vegetali alla sua massima efficienza. L'importo totale dei lavori è stato quantificato in Euro seimilatrecento (6.300,00). L'intervento è in corso di realizzazione e verrà ultimato entro l'anno 2020;

- in merito alla verifica acustica e alla dispersione delle polveri, si prende atto delle verifiche con esito positivo riportate nell'Elaborato n. 9 allegato alla domanda presentata, che illustra i monitoraggi effettuati, specifici sulla qualità dell'aria e l'impatto acustico oggetto di valutazione all'interno della procedura di proroga dell'Autorizzazione Unica Art. 208 del DLGS 152/06 in fase di svolgimento da Arpae.

5. Sono state previste ulteriori misure di mitigazione al fine di limitare la dispersione delle polveri o materiali trasportati dai mezzi in ingresso e uscita lungo il tracciato stradale percorso e di polveri sollevate dai cumuli di materiali stoccati, trattati e da trattare:

- verrà effettuato il lavaggio della sede stradale con cadenza bigiornaliera effettuato con autocisterna dotata di spruzzatori;

• verrà limitata a dieci (10) Km/h la velocità massima di percorrenza;

• verrà effettuata la bagnatura dei cumuli di materiale attraverso gli spruzzatori fissi e mobili di cui sono dotate tutte le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti;

Le mitigazioni sopra richiamate si sono concretizzate con le seguenti opere:

• Implementazione del sistema di abbattimento delle polveri lungo la viabilità e sui materiali stoccati;

• Installazione di una barriera automatica con sbarra atta a favorire la riduzione della velocità dei mezzi in entrata e in uscita dall'impianto;

• Ampliamento della vasca per la bagnatura dei pneumatici degli automezzi per aumentarne l'efficienza;

• Adeguamento della spazzatrice, già disponibile e in atto all'interno dell'impianto, per la pulitura della viabilità pubblica;

• Lavori di manutenzione dei fossi atti a raccogliere le acque meteoriche superficiali;

• Sostituzione di alcuni teli in polietirene per la copertura dei cumuli;

• Sostituzione delle reti frangivento;

• Acquisto cannone nebulizzatore mobile per l'abbattimento delle polveri;

L'importo totale delle opere è stato quantificato in Euro sessantaquattromilacentosessanta (64.160,00).

Le migliorie sopra richiamate sono già state realizzate come risulta da dichiarazione del soggetto attuatore nonché dal progettista incaricato pervenuta in data 14/11/2019 con prot. 21489.

6. Il progetto allegato alla domanda di Accordo prevede un rilievo sullo stato di fatto che conferma in linea di massima il *layout* iniziale, proponendo alcune lievi modifiche non sostanziali, meglio illustrate nella Relazione tecnica (Elaborato 1).

7. Al termine del periodo di attività dell'impianto di recupero rifiuti e terre di scavo concesso fino al 31/12/2021, dovrà essere avviato il periodo di ripristino dell'area così come già previsto nella precedente Convenzione Urbanistica stipulata, che dovrà concludersi entro il 31/12/2022 (un anno).

Le opere necessarie al ripristino dell'area sono riportate nella Tav. 5 Planimetria di sistemazione finale, che prevedono la rimozione:

◦ di tutti i macchinari presenti;

◦ della viabilità a servizio dell'impianto;

◦ delle barriere acustiche in terra;

◦ dei fossi e le condotte interrate;

◦ delle aree destinate all'attività di recupero, alla messa in riserva dei rifiuti, all'accettazione, alla pesatura e al-

lo smaltimento dei materiali;

◦ dello stabilizzato che costituisce il fondo delle aree stradali da sostituire con uno strato di circa cinquanta (50) cm di terreno vegetale.

Prima di iniziare i lavori di ripristino dell'area e comunque entro gennaio 2022, è necessario presentare opportuna CI-LA ai sensi dell'art. 7 c. 4 lett. c sexies della L.R. 15/2013 e s. m. e i.

Nella Relazione Economica Finanziaria, Elaborato n. 6, sono previste, su proposta del Soggetto Attuatore, opere compensative per un importo pari ad Euro trentamila (30.000,00) annui, per un totale di Euro centoventimila (120.000,00).

Le opere verranno realizzate direttamente dal Settore LL.PP. del Comune di Forlimpopoli e destinate principalmente alla messa in sicurezza del centro abitato della frazione di Selbagnone, così come previsto nello studio di fattibilità di Maggio 2018 redatto dal Settore LL.PP. e richiamato nel parere favorevole espresso in data 14/11/2019 con prot. 21539 dal medesimo settore.

Il valore economico delle opere compensative verrà così di seguito ripartito:

- 1 step corrisposto a stipula del presente Accordo Operativo per un importo pari ad Euro trentamila (30.000,00) [è che il Comune dichiara essere stato già versato in data 13 luglio 2020 ed acquisito con prot. com. n. 12797/20];
- 2 step corrisposto in data 30/11/2020 per un importo pari ad Euro trentamila (30.000,00);
- 3 step corrisposto in data 30/11/2021 per un importo pari ad Euro trentamila (30.000,00);
- 4 step corrisposto in data 30/11/2022 per un importo pari ad Euro trentamila (30.000,00).

L'importo totale pari ad Euro centoventimila (120.000,00) dovrà essere garantito attraverso apposita fidejussione, da presentare prima dell'approvazione del presente Accordo Operativo con le modalità previste al successivo art. 8.

8. Tutti gli adempimenti prescritti nel presente accordo devono essere eseguiti e ultimati entro il termine di validità della stessa.

ART. 6 - INADEMPIENZE DEL SOGGETTO ATTUATORE; SANZIONI; CONSEGUENZE. RECESSO PER RAGIONI DI PUBBLICA UTILITA'

1. In caso di inadempimento o ritardo nell'esecuzione di alcuna delle obbligazioni assunta dal soggetto attuatore il Comune potrà legittimamente sospendere o revocare lo strumento urbanistico attuativo od i titoli eventualmente già efficaci, chiedendo altresì l'eventuale sospensione dell'attività.

2. Il soggetto attuatore risponde nei confronti del Comune per evizione e vizi delle opere, ai sensi degli articoli 1483, 1490, 1494, nonché, ove applicabili, degli articoli 1667 e 1669 del Codice Civile. Il Comune potrà avvalersi di ogni garanzia che sia stata rilasciata al soggetto attuato-

re, da parte di ogni fornitore di servizi, opere o forniture.

3. Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della L. 241/90 il Comune, ai fini della tutela dell'interesse pubblico, si riserva la facoltà di recedere dall'Accordo in caso di grave inadempienza del soggetto attuatore, in ordine agli obblighi assunti con l'Accordo stesso.

4. In ogni caso è fatta salva e impregiudicata la piena facoltà dell'Amministrazione comunale di incamerare le cauzioni presentate dal soggetto attuatore ai fini della esecuzione degli obblighi previsti, senza che alcuna somma possa essere riconosciuta a qualsiasi titolo al proponente, che con la sottoscrizione del presente Accordo espressamente vi rinuncia.

5. Qualora il contenuto e tutte le clausole del presente Accordo non siano state portate a conoscenza degli aventi causa a qualsiasi titolo del soggetto attuatore, l'Amministrazione Comunale si riserva di assumere, nei confronti della medesimo soggetto attuatore, tutte le opportune iniziative, anche giudiziarie, a tutela dei propri interessi, salvo ed impregiudicato quanto stabilito al successivo art. 10.

ART. 7 - ONERI E SPESE

1. Tutti gli oneri e le spese tutte, nessuna esclusa, inerenti la redazione, formazione e la stipulazione del presente Accordo, nonché quelle derivanti dalla applicazione ed esecuzione presente Accordo sono interamente a carico del soggetto attuatore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle tecniche, amministrative, catastali, notarili, di trasferimento delle aree al Comune, di frazionamento, fiscali, di registrazione e di trascrizioni e tutte quelle inerenti e conseguenti.

2. Saranno, altresì, a carico del Soggetto Attuatore tutte le spese, nessuna esclusa, che derivassero da eventuali richieste od integrazioni istruttorie formulate da Amministrazioni Pubbliche a seguito dell'Accordo o in sede di approvazione dello strumento urbanistico a cui lo stesso acceda, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, accertamenti, studi, valutazioni, indagini, saggi e prove tecniche, in materia geologica, ambientale, paesistica, urbanistica, od oltre che si rendessero eventualmente necessarie.

ART. 8 - GARANZIE FIDEJUSSORIE E PENALI

1. Il Soggetto attuatore fin dalla sottoscrizione della presente convenzione si impegna a prestare le idonee garanzie finanziarie, a sostegno dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione, con le modalità e tempi sotto indicati.

2. Al Comune di Forlimpopoli è stata presentata prima della stipula una polizza fidejussoria del valore totale di Euro centocinquantottomiladuecentoventuno (158.221,00), così suddivisa:

◦ polizza fidejussoria n. [REDACTED]

[REDACTED] per un importo pari ad Euro sessantanovemilacinquecentosessantadue virgola cinquantasei (69.562,56);

• polizza fidejussoria [REDACTED]

[REDACTED] per un importo pari ad Euro ottantottomilaseicentocinquantotto virgola quarantaquattro (88.658,44);

quale garanzia del corretto utilizzo dell'impianto per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione nonché per il ripristino dei luoghi come previsto nella precedente Convenzione Urbanistica stipulata.

3. Il Soggetto attuatore ha rilasciato a favore del Comune di Forlimpopoli, prima della fase di deposito della proposta di Accordo Operativo, specifica polizza fidejussoria n. [REDACTED] presentata con prot. 22460 del 28/11/2019 relativa ai seguenti importi:

• pari al dieci per cento (10%) del valore delle opere compensative [Euro centoventimila (120.000,00)], per un importo pari ad Euro dodicimila (12.000,00), a garanzia dell'impegno alla sottoscrizione del presente accordo;

• pari ad Euro seimilatrecento (6.300,00), a tutela della buona e corretta esecuzione di tutte le opere previste di potenziamento delle opere a verde riportate all'art. 5 comma 4 del presente accordo;

per un totale d'importo pari ad Euro diciottomilatrecento (18.300,00).

4. Il Soggetto attuatore ha rilasciato a favore del Comune di Forlimpopoli, prima dell'approvazione dell'Accordo Operativo, presentata con prot. com.le n. 10732 del 17/06/2020, specifica fideiussione bancaria o assicurativa [REDACTED]

[REDACTED] a garanzia del valore economico delle opere compensative da corrispondere con le modalità definite all'art. 5 comma 8, per un importo totale pari ad Euro centoottomila (108.000,00).

5. Le fidejussioni che dovranno essere rilasciate al Comune di Forlimpopoli a garanzia della esatta esecuzione degli impegni assunti dal Soggetto attuatore dovranno avere la forma del Contratto Autonomo di Garanzia ed essere emesse da primaria compagnia.

6. La polizza fideiussoria assicurativa o bancaria dovrà in particolare prevedere:

a) la rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale, al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C., ed all'impegno da parte dello stesso di rimanere obbligato con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;

b) la rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale all'onere di una tempestiva e diligente esecuzione nei confronti del debitore stesso di cui all'art.

1957 del C.C.;

c) l'impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo totale o parziale della cauzione a semplice richiesta del Comune, entro e non oltre quindici (15) giorni dalla comunicazione scritta del Comune medesimo, ed in ogni caso senza opporre eccezione alcuna in merito alla validità, efficacia ed alle vicende del rapporto principale;

d) per ogni inadempimento contrattuale, il Soggetto attuatore autorizza il Comune a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo ai pagamenti o prelievi che il Comune andrà a fare;

e) l'Istituto bancario o assicurativo dovrà accettare che l'inutile decorso del termine di 15 giorni dalla semplice richiesta di escussione della fideiussione comporterà, oltre all'avvio delle azioni legali, ed il risarcimento dei danni da parte del Comune garantito, l'automatica esclusione del soggetto fideiussore inottemperante ad offrire garanzie per ulteriori provvedimenti o procedimenti in cui sia parte il Comune di Forlimpopoli da qualsiasi soggetto richieste, per un periodo di anni uno dalla data di scadenza del termine di quindici (15) giorni suindicato; a tal fine l'Istituto bancario o assicurativo dovrà dichiarare di prendere atto che il Comune provvederà a pubblicare all'Albo Pretorio comunale e sul proprio sito internet, l'elenco dei soggetti fideiussori inottemperanti;

f) dovrà essere espressamente indicato quale foro competente quello di Forlì;

g) dovrà essere espressamente precisato che l'importo garantito sarà quello previsto dal progetto edilizio e non, invece, l'eventuale minore importo del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare che potesse derivare dall'esito delle procedure di evidenza pubblica che il debitore principale è tenuto a svolgere in obbligo agli impegni convenzionali assunti;

h) la polizza e/o fideiussione, qualora il Comune non invii copia della medesima e/o lettera di svincolo, dovrà intendersi tacitamente rinnovata anno per anno (o diversa frazione di anno) con conseguente obbligo di mantenimento delle obbligazioni e garanzie assunti".

7. L'importo della fidejussione [REDACTED] presentata con prot. 22460 del 28/11/2019 di cui al comma 3 del presente articolo, per gli importi di seguito richiamati potranno essere svincolati secondo le seguenti modalità:

- pari ad Euro dodicimila (12.000,00) dopo la verifica di avvenuto pagamento del primo step (di cui all'art. 5 comma 8 che dovrà avvenire all'atto di approvazione del presente ac-

cordo;

- pari ad Euro seimilatrecento (6.300,00) inerente le opere di potenziamento del verde, dopo la verifica della corretta esecuzione accertata tramite asseverazione del tecnico progettista;

8. L'importo della fidejussione

riguardante il valore economico delle opere compensative di cui all'art. 5 comma 8, per un importo pari ad Euro centoottomila (108.000,00), richiamata al comma 4 del presente articolo, potrà essere svincolata solo dopo la verifica di avvenuto pagamento degli importi ripartiti per singolo step nei tempi pattuiti.

9. Lo svincolo dagli obblighi della cauzione avverrà mediante consegna dell'originale della polizza restituitagli dal Comune con espressa annotazione di svincolo, oppure dichiarazione rilasciata dal Comune che liberi il Soggetto attuatore da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

10. Le parti concordemente pattuiscono, ritenendole congrue ed adeguate, una penale in capo al Soggetto attuatore nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle tempistiche stabilite all'art. 3 comma 2, relativa al proseguimento dell'impianto di recupero rifiuti e terre di scavo nonché quelli di ripristino dell'area, pari ad Euro cento (100,00) per ogni giorno di ritardo.

11. E' fatta salva ed impregiudicata ogni altra azione attivabile dall'Amministrazione comunale per risarcimento danni.

ART. 9 - VALIDITA' DELL'ACCORDO

1. La presente convenzione ha validità **fino al 31 dicembre 2022**, quale data di avvenuto ripristino dell'area interessata, stabilito con l'esatto compimento degli obblighi da parte del soggetto attuatore.

2. Il presente accordo cessa la sua validità con l'esatto compimento delle obbligazioni fra le parti.

ART. 10 - RINUNCIA

1. Il soggetto attuatore, fermi gli inderogabili limiti di legge, dichiara di non pretendere nulla in cambio e di rinunciare ad ogni richiesta, anche in sede giurisdizionale, relativa alla liquidazione di ogni compenso per l'attività di cui trattasi, ritenendosi completamente soddisfatto in virtù di quanto pattuito con il presente Accordo, astenendosi anche da eventuali azioni rivolte al risarcimento del danno, non avendo più null'altro a pretendere.

ART. 11 RISOLUZIONE

1. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli, il presente Accordo resterà risolto per il rifiuto o l'inottemperanza all'obbligo di cessione dell'area di cui all'art. 6 ovvero di adempiere agli altri obblighi previsti dal presente atto.

2. In tal caso, la risoluzione potrà essere pronunciata, me-

diante semplice comunicazione raccomandata con cui il Comune dichiara al soggetto attuatore che intende valersi della succitata clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

3. In ottemperanza al disposto di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), l'Amministrazione recederà dal contratto nell'ipotesi di esito positivo dell'informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

4. Ogni altra ipotesi di risoluzione del presente accordo è regolata dall'art. 1453 del codice civile.

5. La risoluzione del presente accordo, a qualunque titolo fosse determinata, costituisce il presupposto per l'approvazione di una specifica delibera del Consiglio Comunale di revoca delle previsioni dell'atto di pianificazione territoriale e urbanistica ivi pattuite, e di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale.

ART. 12 - RECESSO

1. Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il Comune può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del soggetto attuatore.

ART. 13 - SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DI TERZI

1. L'attività dell'Amministrazione Comunale è improntata alla rigorosa osservanza di criteri di imparzialità (art. 97 Cost.), di trasparenza e di concorrenzialità, e, di conseguenza, di non discriminazione nei confronti degli altri operatori privati, che versano in una posizione legale di fatto analoga a quella del soggetto attuatore contraente.

2. La conclusione dell'Accordo con il soggetto attuatore, proprietario/promissari acquirenti delle aree o degli immobili oggetto dell'Accordo, è conseguente ad una procedura ad evidenza pubblica.

Sono fatti salvi sia i diritti riconosciuti ai terzi dalla legge, in merito alla normativa sulle distanze dai fabbricati, sia i diritti edificatori attribuiti agli stessi dalla pianificazione vigente.

3. Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, nei confronti dei quali il Comune di Forlimpopoli è estraneo e deve essere rilevato indenne, sia da parte del proponente sia dei suoi eventuali successori ed aventi causa.

4. L'Accordo rimane valido ed efficace, anche in caso di contestazione, giudiziaria o stragiudiziale del terzo, a meno che il provvedimento non sia sospeso dall'autorità giudiziale.

ria o volontariamente dall'amministrazione, cui spetta in generale il potere di autotutela, anche in merito alla sospensione degli atti.

5. Il soggetto attuatore rimane l'unico responsabile di eventuali lesioni del diritto del terzo che si realizzino per effetto dell'accordo, assumendosi l'onere di risarcirlo o indennizzarlo, tendendo indenne il Comune.

ART. 14 - EFFICACIA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GIA' ESPLICATA IN VISTA DELLA STIPULA DEL PRESENTE ACCORDO

1. Sono salvi gli effetti delle deliberazioni, pareri, assenti, accordi già approvati posti in essere dai firmatari del presente Accordo anteriormente alla stipula del medesimo, con particolare riferimento alle comunicazioni intercorse tra le parti.

ART. 15 - ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Ogni comunicazione fra le Parti dovrà avvenire in forma di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, inviata agli indirizzi già in precedenza comunicati.

ART. 16 - RICHIAMI NORMATIVI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 38 L.R. n. 24/2017 e successive modifiche e integrazioni e le disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, nonché le leggi urbanistiche vigenti e, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

2. Il soggetto attuatore prende atto che i dati personali contenuti nell'Accordo verranno trattati solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, connesse o strumentali all'esercizio dell'attività amministrativa del Comune, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, ai sensi e nei limiti di cui al Codice approvato con D.gs. 30 giugno 2003, n. 196 ed il Regolamento (UE) 2016/679, potendo il privato esercitare i diritti ivi contemplati.

ART. 17 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Fermi gli inderogabili limiti di legge, per tutte le controversie relative al presente Accordo, sarà competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria entro la cui circoscrizione ha la sede legale il Comune di Forlimpopoli.

ART. 18 - PUBBLICITA'

1. Il presente Accordo costituisce parte integrante dello strumento urbanistico cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità, partecipazione ed accesso.

ART. 19 - AREA INTERESSATA DALL'ACCORDO

La costituita CAMPOCARNI - S.R.L., come innanzi rappresentata, in qualità di proprietaria dell'immobile oggetto di convenzione, in appreso meglio identificato, dichiara di accettare quanto convenuto con il presente atto, di non avere nulla da eccepire e di fare quanto necessario per consentire al

soggetto attuatore il rispetto degli impegni assunti con il presente accordo.

Le parti, come innanzi rappresentate, si danno reciprocamente atto che l'immobile oggetto di Accordo Operativo è costituito da una **porzione dell'estensione di metri quadrati cinquantamilanovantuno (50.091)** [meglio identificata in colore giallo nell'estratto di mappa che al presente atto si allega sotto la lettera "A"] **del terreno** sito nel Comune di **Forlimpopoli** (Fc) nei pressi della via AUSA Nuova, esteso ettari otto, are settantotto e centiare ventuno (08.78.21), confinante con detta via, con proprietà della società "SELBAGRICOLA DI CASADEI MARTA & C. S.N.C. SOCIETA' AGRICOLA", con proprietà De Lorenzi, con proprietà Fabbri - Neri e con proprietà Marchesani, salvo altri; riportato nel Catasto Terreni di detto Comune al **foglio 29 particella 814**, seminativo arborato, classe 1, per Ha. 8.78.21, reddito dominicale euro 944,53, reddito agrario euro 566,95 [derivante dalla originaria particella 12 summenzionata] in testa e nella titolarità della società CAMPOCARNI - S.R.L., in virtù del decreto di trasferimento del Tribunale di Forlì in data 25 luglio 1996, rep. n. 10147, trascritto a Forlì in data 16 agosto 1996 al n. **6522** reg. part..

ART. 19 - SPESE E IPOTECA LEGALE

Le parti autorizzano il competente Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione del presente atto, con esonero dello stesso da qualsiasi responsabilità a riguardo.

Le medesime parti, ove occorrer possa, rinunciano espressamente all'ipoteca legale, dispensando l'Autorità competente da iscrizioni d'ufficio per quest'atto.

Le spese e tasse tutte inerenti e conseguenti al presente atto, comprese quelle delle copie del presente atto e del duplicato della nota di trascrizione per il Comune, sono a carico del Soggetto attuatore.

ART. 20 - PRIVACY E ANTIRICICLAGGIO

Le parti, in proprio e come innanzi rappresentate, autorizzano il Notaio rogante al "trattamento dei dati personali" contenuti nel presente atto al fine di dare attuazione allo stesso ed eseguirne i conseguenti adempimenti nel rispetto degli obblighi di legge, anche in relazione alla normativa antiriciclaggio e per le esigenze organizzative, amministrative, contabili e fiscali del suo studio, nonché per il rilascio delle copie dell'atto medesimo.

Le parti, di comune accordo tra loro, dispensano me Notaio dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta e piena conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparenti le quali da me interpellati lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

Scritto in parte di mio pugno ed in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia in sei fogli di car-

ta per facciate venti e parte della ventunesima fin qui, viene sottoscritto dai comparenti e da me Notaio alle ore tredici e minuti venti.


F.to Camporesi Giuseppe

F.to Rosetti Veniero

F.to Raffaella Mazzotti

F.to Luca Ciambrelli Notaio (impronta del sigillo)

ALLEGATO "A" ALL'ATTO
DI REP. N. 2220
E DI RACC. N. 1955



Comprover: Giuseppe
Luigi

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 776.000 x 552.000 metri

6-Nov-2015 11:7:51
Prot. n. F00100267/ Nov

Comune: FORLIMPOPOLI
Foglio: 29
Richiedente: feralli

Raffaella Mazzetti

ALLEGATO ALLE
DIREZIONE
E DI RACCOMANDA



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.L. 7 marzo 2005, n. 82, firmato come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.
Forlimpopoli, 07 agosto 2020

